

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

È legittima la motivazione per relationem in appello?

L'esauriente motivazione del giudice di primo grado (sia sugli aspetti di fatto che sulle considerazioni di diritto) ben può esonerare il giudice d'appello dall'analisi puntuale ed approfondita dei motivi di appello, dovendosi confermare che la motivazione per relationem è riconosciuta come legittima anche nel giudizio di appello.

NDR: in argomento Cass. SU 18-03-2010 n. 6538 (è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto), Cass. 16-04-2014 n. 8850, 23-08-2018 n. 21037 e 11-09-2018 n. 21978 (la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio).

Corte di appello di Roma, sentenza del 7.4.2023

...omissis...

L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata va disattesa perché, come sarà evidenziato nel trattare i singoli motivi d'appello, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio soddisfa ampiamente i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e va ben oltre i requisiti minimi richiesti dalla disposizione citata così come delineati

dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199) e dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici (Cass. civ. [ord.], sez. II, 28-10-2020, n. 23781: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”).

Gli appellanti hanno, infatti, espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo), ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate (profilo argomentativo), ha indicato gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado e nel trattare i singoli motivi d'appello e nelle conclusioni ha presentato le proposte di modifica della sentenza (c.d. fase rescissoria).

Rispondendo, pertanto, l'atto di impugnazione ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c., l'eccezione preliminare in esame va rigettata.

L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.

Tale deliberazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Passando al merito dell'appello, lo stesso contiene tre motivi e risulta infondato.

Con riguardo ai rilievi sollevati dalla parte appellante giova riportare la sentenza del Tribunale che aveva così esposto le ragioni della decisione:

“L'opposizione deve essere respinta. Preliminarmente va respinta l'eccezione relativa alla emissione del decreto nei confronti di soggetto incerto in ragione della errata indicazione della data di nascita e del codice fiscale di --- nel ricorso per decreto ingiuntivo. Invero nel costituirsi in giudizio il --- non ha negato di aver prestato fidejussione limitandosi a contestare l'irregolarità formale.

Non risultando assolutamente incerto il soggetto destinatario dell'atto, le errate indicazioni del ricorso per decreto rientrano nell'ambito degli errori materiali sanati con la costituzione in giudizio (Cass. Civ., 29.11.1994, n. 10223; Cass. Civ. 11.05.2005, n. 9928). Nel merito, rispetto ai motivi di opposizione appare dirimente la circostanza che l'incendio dedotto dagli opposenti si è verificato a novembre 2010, ma Federtrasporti si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di leasing fin dal mese di novembre 2009, tanto che M nel gennaio 2010 ha anticipatamente risolto il contratto, per inadempimento ex art. 17. Inoltre l'art. 17, comma 12, del contratto di locazione finanziaria stabilisce che: “L'utilizzatore sarà (in caso di risoluzione), obbligato a restituire immediatamente il veicolo alla Concedente ed a corrispondere in unica soluzione e per contanti qualunque somma che risulti a suo carico [...] la concedente avrà facoltà di richiedere all'utilizzatore a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del contratto, il versamento in unica soluzione e per contanti di una indennità pari alla sommatoria del valore dei canoni ancora a scadere alla data di risoluzione [...]”

Alla data di risoluzione del contratto, come detto per inadempimento, il debito residuo di F nei confronti di M, come appare dal piano di ammortamento (doc. 2 fascicolo monitorio), era pari ad € 69.235,73, oltre alla somma di € 690,30 dovuta per la tassa di proprietà dell'anno 2009 e, così, per complessivi € 69.926,03. Infatti la tassa di proprietà di cui l'opponente fornisce la prova del pagamento sub doc. 11, si riferisce al periodo dicembre 2008/ottobre 2009. Deduce l'opposta di aver, in data 24.02.2012, ricevuto l'indennizzo da parte della compagnia assicurativa di € 49.000,00, che ha conteggiato a deconto del maggior avere, determinando il dovuto nell'importo di € 20.926,03 (€ 69.926,03 detratto l'indennizzo di € 49.000,00). Ciò ovviamente porta alla conclusione che non può nella fattispecie parlarsi di ingiustificato arricchimento, considerato che

l'opposta ha ricevuto solo un indennizzo parziale rispetto all'importo complessivo del debito residuo di F che ha scalato dal dovuto. E', altresì, palesemente infondata l'eccezione di incertezza del credito azionato da MBFSI in sede monitoria. E' facile verificare, leggendo il piano di ammortamento (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), che il debito residuo alla data di risoluzione del rapporto era pari ad € 69.235,73, in linea capitale e che l'indennizzo assicurativo, ricevuto da M, di € 49.000,00, è stato dalla medesima imputato, in acconto sul maggior avere. Corretta è poi l'operazione effettuata in relazione ai canoni di marzo ed aprile 2010, pagati da F successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale, che sono stati conteggiati a copertura dei canoni più risalenti di novembre 2009 e gennaio 2010, che parte opposta non ha conteggiato. Quanto alla contestazione relativa all'asserita usurarietà degli interessi contrattualmente pattuiti deve confermarsi quanto già rilevato con l'ordinanza del 3.5.2014 in merito alla genericità della relativa eccezione non avendo parte opposta neppure indicato il periodo di riferimento rispetto al superamento del tasso soglia. Per conseguenza l'ammissione della CTU nella fattispecie di cui al presente giudizio avrebbe avuto funzione meramente esplorativa.

La stessa non poteva pertanto essere ammessa. In merito al dedotto superamento del tasso soglia va pure rilevato che l'art. 11 del contratto di locazione finanziaria prevede che gli interessi moratori che "si convengono in misura pari al Tasso Euribor a tre mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora" rimangano "comunque nei limiti del c.d. "tasso soglia" di cui alla legge n. 108 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni [...]" (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Si tratta della cosiddetta clausola di salvaguardia che ha come precipuo scopo quello di evitare che il tasso moratorio superi il tasso soglia.

Pertanto deve escludersi a priori il preteso superamento. L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ritiene il Collegio che la decisione appellata sia del tutto corretta e condivisibile e che, pertanto, vada pienamente confermata.

L'esauriente motivazione del Tribunale (sia sugli aspetti di fatto che sulle considerazioni di diritto) potrebbe esonerare questa Corte dall'analisi puntuale ed approfondita dei motivi di appello poiché la motivazione per relationem è oramai ampiamente riconosciuta come legittima anche nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., sez. un., 18-03-2010, n. 6538: ""è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto""; nonché Cass. civ., sez. trib., 16-04-2014, n. 8850; Cass. civ., sez. lav., 23-08-2018, n. 21037; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-09-2018, n. 21978: "La motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio").

A tal proposito risulta sufficiente argomentare come le censure sollevate dagli appellanti risultino del tutto prive di pregio anche in considerazione dell'attività istruttoria espletata in questa sede e dei risultati della espletata c.t.u.; risultando superato ogni argomento speso in ordine alla nullità della sentenza di I° grado (che ove mai sussistente avrebbe imposto, comunque, a questo giudice d'appello di procedere all'esame del merito della controversia introdotta dal ricorso monitorio della --) ed alle carenze istruttorie imputate al primo giudice.

Ed infatti, dopo l'approfondimento istruttorio disposto dalla Corte, il nominato consulente tecnico, dr.---, dopo analitico studio degli atti e del contratto inter partes, ha formulato le conclusioni della sua indagine nel modo che segue: *omissis*.

Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), di conseguenza, la parte appellante é tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando *omissis* rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle due parti appellate nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale – per ciascuna delle stesse - in totali €. 5.621,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; dichiara la parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002).

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foidelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
